



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN RIASSUNZIONE**

Per il Dott. Papi Matteo 

 rappresentato, assistito e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PCT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it)) e Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; pec: [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it)), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi in Palermo, Via della Libertà n. 62

- Ricorrente -

**CONTRO**

- l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro (C.F. 97900660586)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM), all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);
- la **Commissione Interministeriale Per L'attuazione Del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata a Roma, in Piazza Colonna, n. 370, CAP 00187, all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dal Registro PP.AA. (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);
- il **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi E Formazione Per L'ammodernamento Delle P.A. (C.F. 80048080636)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Marx, n. 15, CAP 00137, all'indirizzo PEC [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it), estratto da iPA (<https://indicepa.gov.it/documentale/index.php>);
- la **Commissione esaminatrice del concorso (C.F. 97900660586)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM), all'indirizzo PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), estratto dal Registro PP.AA.



(<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

- Resistente -

\*\*\*\*\*

### PREMESSO CHE

L'odierno ricorrente in riassunzione depositava in data 08.09.2023 un ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sede di Roma, del seguente tenore (cfr. all. I):

*" ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO*

*SEDE DI ROMA*

*RICORSO*

*Nell'interesse del Dott. Papi Matteo*

*[REDACTED] rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,*

*CONTRO*

*l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante legale pro tempore;*

*la Commissione esaminatrice del concorso, in persona del legale rappresentante pro tempore;*

*E NEI CONFRONTI*

*dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;*

*PER L'ANNULLAMENTO*

*PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA*



*-dell'Avviso pubblicato in data 18 luglio 2023, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi per i candidati vincitori che non hanno ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria finale di merito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro", con tempo sino al 31 luglio per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di esprimere una preferenza per le altre sedi disponibili nelle Regioni del Sud Italia;*

*-l'elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 02 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;*

*-la nota di convocazione per la scelta delle sedi, prot. U. 0012296 del 4 agosto 2023, con cui parte ricorrente è stata convocata per la presa di servizio in data 11 settembre 2023 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova, nella parte in cui prevede che "La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto";*

*-l'avviso pubblicato sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 10 agosto 2023, e il relativo allegato "Elenco sedi", con cui è stata disposta la "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato";*

*-di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione resistenti, relativi alla procedura di assegnazione dei candidati alle sedi lavorative;*

*-degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione procedente nel corso dell'istruttoria eseguita prima della procedura di assegnazione sedi;*

*-del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;*

*-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;*

#### **PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

*volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di poter esprimere la propria preferenza territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;*

#### **PER L'ACCERTAMENTO**



*dell'interesse di parte ricorrente a esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali;*

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

*al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.*

*Si premette in*

**FATTO**

*1. – Con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indetto il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro".*

*In particolare, è stata prevista la seguente ripartizione di posti:*

*i) 1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;*

*ii) 25 risorse nel profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;*

*iii) 50 risorse nel profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.*

*Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali (cfr. art. 3 del bando):*

*prova scritta digitale, distinta per i codici di concorso;*

*valutazione dei titoli.*

*Inoltre, la p.a. intimata, ai fini dello svolgimento delle prove d'esame, si è avvalsa del supporto di Formez PA.*

*Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due suddette fasi, la Commissione esaminatrice avrebbe, poi, proceduto a formare la graduatoria finale di merito.*

*2. - Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla selezione de qua, relativamente al profilo ISP ed è stata, dunque, convocata per l'espletamento delle prove concorsuali, che ha superato brillantemente.*



Una volta pubblicata la graduatoria finale di merito, per il Codice ISP, in data 28 dicembre u.s., l'odierno ricorrente ha appurato di essersi collocato tra i candidati idonei, alla posizione n. 1210, con il punteggio complessivo di 22 punti così ripartito:

-22 punti per la prova scritta;

-0 punti per la valutazione dei titoli

1210	Papi	Matteo	22	22	0		
------	------	--------	----	----	---	--	--

In particolare, l'art. 10 della lex specialis ha previsto espressamente quanto segue: "i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria".

3. - Invero, mentre, dapprima, ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale, con l'avversato avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito (e dunque, anche per il Dott. Papi).

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinnanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta;

La pubblicazione dell'avviso, tuttavia, non è stata accompagnata da alcun altro atto elo verbale in grado di giustificare la disponibilità delle sole sedi sopra indicate e, nel contempo, l'indisponibilità di altre sedi, soprattutto, per ciò che concerne le Regioni del sud Italia, nonostante la sussistenza di posti vacanti.

Tuttavia, tale operato, come si vedrà di seguito, è da considerarsi illegittimo.

Tutto quanto sopra esposto, infatti, come si avrà modo di rappresentare ulteriormente nel prosieguo, risulta palesemente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, il quale è residente a [REDACTED], dunque, avrebbe serie difficoltà a spostarsi in una sede collocata al Nord e, segnatamente, Padova.



Se controparte avesse agito correttamente, infatti, avrebbe sin da subito consentito a tutti i candidati di poter esprimere la propria scelta territoriale nell'ambito di tutte le sedi disponibili nel territorio nazionale: in tal modo, pertanto, oggi parte ricorrente non subirebbe alcun pregiudizio dalla presa di servizio, ben potendo ambire a ricoprire il posto di lavoro desiderato nella sede territoriale a lui più congeniale e che meritocraticamente gli spetta, dopo aver brillantemente superato la prova d'esame prevista dalla lex specialis.

Nel frattempo, in data 2 agosto u.s., è stato pubblicato l'elenco delle sedi assegnate a conclusione dell'iter avviato il 18 luglio.

Ed ancora, successivamente, in data 4 agosto u.s., la P.a. resistente ha convocato il ricorrente in data 11 settembre 2023 per effettuare la presa di servizio presso la sede di Padova, con l'avvertimento che in caso di assenza si decadrà dal diritto all'assunzione.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto.

In data 10 agosto u.s., è stato pubblicato, sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, l'Avviso recante "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato", unitamente al relativo documento allegato "Elenco sedi", ove viene esplicitato l'avvertimento che in caso di assenza alla scelta sedi in presenza si verrà dichiarati decaduti dalla graduatoria.

Si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sul fatto che non seguirà alcuna altra convocazione o assegnazione di ufficio della sede atteso che la mancata presentazione nel giorno indicato costituisce irrevocabile rinuncia all'assunzione con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione presso questo Ispettorato Nazionale del lavoro.

In verità, però, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in grado di giustificare l'assenza, nell'alveo delle sedi territoriali disponibili, di tutte quelle site al sud Italia, posto che l'avviso in questione non è stato accompagnato da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi disponibili, in grado di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord Italia.

Peraltro, proprio in merito alla medesima procedura concorsuale, l'agere amministrativo è stato già censurato da parte di Codesto Ecc.mo TAR, il quale ha già avuto modo di pronunciarsi, in merito a dei ricorsi assolutamente identici a quello odiernamente proposto, dapprima con Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023, con cui il Giudice ha "Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;



Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha emesso l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisorio 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;"(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).

Persistendo, dunque, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, si è reso necessario, ai fini della tutela degli interessi legittimi del ricorrente, avanzare il presente atto di ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo TAR.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

### DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere assunta nella sede di servizio legittimamente spettante, in base all'ordine di graduatoria.

Ed infatti, il modus operandi della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente, controparte ha consentito ai vincitori che non hanno manifestato interesse nei termini previsti e a tutti i candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi dell'alto Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi siano posti vacanti anche nelle Regioni del Sud e del Centro e, quindi, in zone certamente più vicine alla residenza del Dott. Papi: [REDACTED]

Procedendo con ordine, come si è già avuto modo di evidenziare in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 28 dicembre 2022, controparte ha dapprima proceduto a convocare, per la scelta



della sede, i soli candidati vincitori del concorso de quo, ai quali è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale.

Successivamente, e in particolare, con l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito (e dunque, anche per il Dott. Papi).

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.

Invero, l'odierno ricorrente, a seguito dell'idoneità conseguita, ha maturato un legittimo affidamento sulla possibilità di essere assunto (o quantomeno, poter esprimere la propria preferenza territoriale) tra tutte le sedi messe a disposizione dall'Ispettorato e, dunque, anche quelle site al Sud e al Centro del Paese.

Solo nel mese di luglio u.s., quando la p.a. ha proceduto a convocare l'odierno ricorrente per la scelta della sede, lo stesso ha tristemente appreso di poter selezionare solo una tra le sedi territoriali messe a disposizione dalla p.a. che, tuttavia, sono tutte site in Regioni del Nord.

A conferma di ciò, successivamente, in data 4 agosto, il ricorrente è stato convocato per la presa di servizio presso la sede di Padova, da effettuarsi il prossimo 11 settembre.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura non è in alcun modo possibile trarre la volontà della procedente di assumere i candidati solo ed esclusivamente negli Uffici del Nord Italia.

I.I Innanzitutto, appare opportuno evidenziare in questa sede, come sia stato apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9, prevede espressamente che "Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti" (cfr. art. 9 del bando di concorso).

Tuttavia, come si è già avuto modo di rappresentare in punto di fatto, l'avviso del 18 luglio u.s., odiernamente impugnato, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi, è stato pubblicato solo sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, e non già sul sito <http://riqualificazione.formez.it> (come prescritto dalla lex specialis).





*E' palese, pertanto, che il richiamato avviso non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che lo stesso, con tutta evidenza, non risulta avere valore di notifica.*

Si rammenti, infatti, che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica ex post ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'avviso del 18 luglio 2023 deve essere innanzitutto dichiarato illegittimo e, pertanto, annullato.

*I.II In aggiunta e in subordine, ove tale motivo non dovesse considerarsi assorbente, si rappresenta ulteriormente che l'avviso gravato non è stato accompagnato in forma pubblica da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi e dei posti, idoneo a rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. intimata nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord: ciò si traduce, inevitabilmente, in una inammissibile violazione del principio di trasparenza amministrativa.*

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto avviare la procedura di scelta delle sedi, allegando gli appositi elenchi delle sedi e dei posti disponibili, in modo tale da garantire la summenzionata trasparenza. Ebbene, al fine di dimostrare la censurabilità dell'agere amministrativo nel caso di specie, appare doveroso ripercorrere sinteticamente le conclusioni cui è pervenuto proprio Codesto Ecc.mo TAR adito in un recentissimo caso assolutamente identico.

Trattasi, in particolare, del recentissimo decreto del TAR Lazio, Sez. Vter, n. 5197 dell'11 agosto 2023, con il quale l'Ecc.mo G.A ha chiarito che *"avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato:*

*Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione"* (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

*Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha confermato la decisione precedentemente adottata, rendendo l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisorio 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;"*(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).



*Ora, da tutto quanto sopra esposto, è agevole evincersi che ci si trova dinnanzi a una evidente ipotesi di difetto di motivazione: in tal senso, infatti, si rammenti che "l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).*

*Il provvedimento gravato, infatti, non esternalizza l'iter logico seguito dalla P.a. nell'assumere una simile determinazione, impedendo di fatto al cittadino di conoscere sulla base di quali presupposti la resistente abbia optato per "un ripescaggio" piuttosto che premiare titoli ed esperienze.*

*Né tantomeno il provvedimento è in grado di fornire dati certi, sotto forma di numeri precisi, circa il personale assunto nelle sedi di interesse, e ciò comprova altresì il grave difetto di istruttoria sotteso all'odierna vicenda, posto che, notoriamente, la motivazione rappresenta l'estrinsecazione dell'attività istruttoria.*

*Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 (cfr. ex multis T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371).*

*Non solo.*

*L'operato amministrativo odiernamente censurato risulta altresì violativo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi pubblici.*

*Invero, coloro che sono risultati vincitori, ovverosia i candidati collocati alle prime 1174 posizioni, sono stati destinati a Roma e a tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato, mentre, del tutto inspiegabilmente, i candidati idonei (tra cui l'odierno ricorrente) hanno visto restringere il margine di scelta alle sole sedi site al Nord del Paese.*

*In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., in considerazione del fatto che non riserva il medesimo trattamento a situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. , Perugia, sez. I, 22/12/2020 , n. 622).*

*Occorre, poi, specificare che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l'atto di*



*assegnazione alle sedi lavorative costituisce l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che risulta regolato dal bando di concorso e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., comma 2.*

*La lex specialis, infatti, non prevede in nessun punto una simile determinazione; anzi, il già art. 10 del bando si limita a prevedere che "i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria".*

*E, dunque, non si comprende la ragione per la quale ai candidati vincitori è stato concesso di esprimere preferenza per tutte le sedi d'Italia, mentre ai candidati idonei, come il ricorrente, tale diritto è stato ingiustamente negato.*

*Il bando, con tutta evidenza, non opera alcuna distinzione tra vincitore e idoneo, posto che il fabbisogno di risorse era ben noto già all'atto dell'indizione del concorso e, dunque, una eventuale erosione di posti presso regioni meridionali doveva essere quantomeno prevista.*

*In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, la p.a. intimata, tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze di organico, in un momento antecedente alla fasi di assegnazione e, dunque, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso del 18 luglio u.s., avrebbe dovuto rendere note tutte le sedi libere e disponibili, onde consentire ai candidati idonei di esprimere le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito, alle stesse condizioni dei candidati vincitori.*

*Il provvedimento, come già anticipato, così come concepito ed adottato, appare illogico ed irragionevole nonché altamente lesivo per gli interessi dell'odierno ricorrente che, si ribadisce, è residente in [REDACTED]*

*Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.*

*Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.*

*I.III Degli stessi vizi sopra denunciati, peraltro, risentono sia la nota di convocazione per la scelta presa di servizio (per come formulata), sia l'avviso pubblicato sul sito web istituzionale della procedente in data 10 agosto, nei quali si assume che in caso di mancata comparizione per la presa di servizio, coloro che non hanno effettuato la scelta in modalità telematica, tra cui il ricorrente, decadranno dall'assunzione.*

*Orbene, tali atti oltre ad essere illegittimi in via derivata quale consequenziali all'avviso del 18 luglio u.s., recano anche vizi propri, quali eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso, violazione del principio di trasparenza, oltre ad essere contrastanti con i principi giurisprudenziali vigenti in materia di accesso al pubblico impiego.*



Innanzitutto, la comunicazione è pervenuta personalmente al ricorrente, salvo poi essere pubblicata sul sito dell'Ispettorato, dunque in violazione di quanto previsto dal già richiamato art. 9 del bando, a mente del quale, si ribadisce, "Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti"; pertanto, interpretando letteralmente la *lex specialis*, tali comunicazioni non sono da considerarsi valide, in quanto non hanno valore di notifica; alcun avviso di analogo contenuto invero è comparso sul sito riqualificazione RIPAM, per come prescritto dal bando di concorso.

**In ogni caso, si rappresenta ulteriormente che la mancata comparizione del ricorrente in data 11 settembre non può comportare in alcun modo la decadenza del diritto ad essere assunto sicché, innanzitutto, il bando non prevede tale circostanza, né tantomeno è ammissibile una integrazione postuma del medesimo.**

Il bando di concorso, all'art. 10, infatti, fa riferimento alla rinuncia all'ipotesi di rinuncia all'assunzione, cui in ogni caso non ricollega alcuna "decadenza", ma semplicemente il subingresso di altri candidati in ordine di graduatoria.

#### Art. 10

##### Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonché dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.

2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1 del presente bando.

3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei

candidati che abbiano superato il limite di età' previsto dalla vigente normativa in materia.

*Si ribadisce, dunque, che una conseguenza quale la decadenza dalla graduatoria, non prevista dal bando di concorso, non può essere in alcun modo introdotta ex post, in assenza di un'apposita previsione ex ante, appunto, nella *lex specialis*.*

*E' opportuno rammentare, infatti, che attraverso il bando l'Amministrazione si auto-vincola nel suo agere.*



Il ricorrente, infatti, in caso di mancata presentazione per la presa di servizio, rinuncerebbe unicamente alla sede territoriale assegnata, soprattutto in considerazione dei posti messi a disposizione con l'avviso del 18 luglio, ma non certamente al posto di lavoro in sé, e alcuna decadenza del diritto all'assunzione può esservi ricollegata.

Sul punto, appare opportuno richiamare la recentissima sentenza del 12 aprile 2022, n. 125 del TAR Abruzzo, Sez. I, con la quale è stato chiarito come la cancellazione dalla graduatoria che di fatto conseguirebbe dalla decadenza all'assunzione prospettata da controparte "[...] ha conseguenze pregiudizievoli per l'interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all'assunzione l'impedimento all'accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria [...]" e sia illegittima quando, come avvenuto nel caso di specie, "[...]né la legge, né il bando di 7 concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all'assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente [...]" con la conseguenza che l'eventuale decadenza ipotizzabile deve essere necessariamente limitata alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso e "[...]non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l'amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciario ha interesse e titolo a permanere...".

In tal senso, si fa riferimento in via esemplificativa alla determinazione del 04/04/22 Prot. n. 146001/RU del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che, facendosi carico della esigenza di "non disperdere il capitale umano selezionato", ha stabilito che nel caso di sopravvenienza di posti vacanti "[...]saranno riconvocati per esercitare nuovamente il diritto di scelta tutti i vincitori e idonei, inclusi coloro i quali abbiano rinunciato per qualsiasi motivo alla stipula del contratto di lavoro o siano comunque decaduti. Saranno comunque salvaguardati i diritti di scelta correlati all'ordine di graduatoria, senza pregiudizio per i diritti dei vincitori che hanno sottoscritto il contratto".

Da ciò l'illegittimità della nota di convocazione del 4 agosto c.a. e dell'avviso del 10 agosto u.s., pubblicato sul sito della p.a. intimata, nelle parti in cui si prevede appunto la decadenza dal diritto ad essere assunti a nocumento del ricorrente, soggetto idoneo validamente inserito in una graduatoria vigente.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO



**AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

*L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.*

*Invero, la predetta graduatoria, adottata il 28 dicembre 2022, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il Dott. Papi, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando in una possibile assunzione in una sede lavorativa allo stesso congeniale e certamente più vicina alla sua terra natia, [REDACTED]*

*Mai, infatti, avrebbe potuto il ricorrente prevedere una possibilità di scelta limitata alle sole regioni settentrionali: tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto concernente le sedi lavorative disponibili, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente, anche eventualmente partecipando ad altre procedure concorsuali.*

*Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.*

*Quanto sopra descritto ha determinato un vulnus di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierna ricorrente che, dopo ben sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale a dicembre 2022, non poteva certo immaginare di dover necessariamente scegliere tra le sedi territoriale poste in Regioni del Nord.*

*Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: «il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bèlànè Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).*

*Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, «il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico» (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).*



*Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'«elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).*

*Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, «diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).*

*Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di consentirgli di esprimere la propria scelta territoriale anche nelle sedi poste al Sud del Paese.*

\*\*\*

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

*Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del fumus boni iuris a sostegno del presente ricorso.*

*Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'assegnazione a una sede di lavoro diversa rispetto a quella ambita, nonché e addirittura il rischio di una illegittima esclusione di parte ricorrente dalla procedura concorsuale de qua (nonostante l'idoneità conseguita) e, quindi, l'impossibilità di ambire al posto di lavoro desiderato, considerata l'impossibilità per il medesimo di trasferirsi nelle Regioni settentrionali individuate dall'Avviso del 18 luglio, concretizzandosi in un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).*



Come anticipato, infatti, il 31 luglio 2023 è spirato il termine per scegliere le sedi nel senso disposto dall'Ispettorato, e sono state assegnate le relative sedi; ciò significa che a breve verranno stipulati i contratti di lavoro.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenza territoriale anche per le sedi poste al Sud Italia, l'odierna parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di ricoprire il posto di lavoro desiderato nella sede alla stessa più congeniale.

A ciò si aggiunga, per come già rappresentato supra, che Codesto Ecc.mo TAR adito ha già avuto modo di chiarire, con il recentissimo decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023, che "a uoto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Successivamente, in data 7 settembre u.s., Codesto Ecc.mo TAR adito ha confermato la decisione precedentemente adottata, rendendo l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisorio 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;"(cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023).

Pertanto, appare urgente concedere le misure cautelari invocate, quali la sospensiva dell'iter di concorso e/o disporre con riserva la possibilità per il ricorrente di esprimere preferenza anche per le sedi meridionali più vicine alla residenza del medesimo [REDACTED]

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione resistente dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita senza oneri in capo alla resistente.

Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.





*È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.*

\* \* \*

**ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

*Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.*

*In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.*

\*\*\*\*\*

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO**

**ROMA – SEZ. V**

*Sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire al ricorrente di poter nuovamente accedere alla procedura di scelta della sede lavorativa, esprimendo la propria preferenza anche per le sedi del sud Italia, entro, e non oltre, il termine previsto per la presa di servizio già calendarizzata per l'11 settembre 2023.*

*L'imminente tempistica per la chiamata in servizio dei candidati non rende possibile per il ricorrente attendere la celebrazione della rituale camera di consiglio e giustifica, quindi, la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica urgente.*

*Si segnala, peraltro, che in un caso analogo al presente, avente a oggetto la medesima procedura concorsuale, Codesto Ill.mo Presidente ha già rinvenuto la sussistenza del lamentato pregiudizio imminente e con apposita misura monocratica «avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato».*



Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Pertanto, al solo fine di tutelare nelle more della fissazione dell'udienza cautelare collegiale gli interessi di parte ricorrente, appare strettamente necessario concedere le invocate misure cautelari già in sede monocratica, quali la sospensione degli effetti pregiudizievoli degli atti impugnati (in particolar modo l'effetto-decadenza prospettato dalla nota di convocazione del 4 agosto) e/o comunque l'ammissione con riserva del ricorrente a scegliere tra tutte le sedi dell'Ispettorato in Italia, senza alcuna limitazione territoriale.

Diversamente, la mancata concessione delle misure cautelari in senso monocratico porterebbe alla decadenza del diritto ad essere assunto con necessità di avvio di ulteriori azioni legali per il ripristino di tale diritto anche in caso di esito favorevole del presente giudizio.


\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare, già in via monocratica: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati (in particolare, l'effetto – decadenza dall'assunzione) e comunque sospendere la procedura per come disposta e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente alla possibilità di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, nell'attesa della definizione del giudizio di merito;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di consentire al ricorrente di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali;
- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi all'illegittimo operato amministrativo nel caso di specie e, conseguentemente, di esprimere preferenza per tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ivi comprese quelle delle Regioni meridionali.





Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

*Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.*

*Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.*

Palermo - Roma, 7 settembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell”

\*\*\*\*\*

Il procedimento assumeva n. R.G. 11923/2023, e veniva assegnato alla Sezione Vter, con fissazione dell’udienza cautelare, per il giorno 3 ottobre 2023.

Nelle more della fissazione della camera di consiglio, parte ricorrente ha chiesto, altresì, la concessione di misure cautelari, quali l’ammissione con riserva del ricorrente a scegliere tra tutte le sedi dell’Ispettorato in Italia, senza alcuna limitazione territoriale, e/o la sospensione degli eventuali effetti pregiudizievoli degli atti impugnati.

Lo scorso 8 settembre, l’Ecc.mo TAR Lazio - Roma, con Decreto cautelare n. 5666 ha accolto la richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata dal ricorrente, **disponendo in particolare la sospensione dell’atto impugnato, limitatamente all’effetto di decadenza derivante dall’assenza alla data di convocazione**, e fissando l’udienza cautelare per il giorno 3 ottobre 2023.

All’udienza camerale, il T.A.R. ha sollevato d’ufficio il difetto di giurisdizione e ha rinviato alla successiva camera di consiglio del 17 ottobre 2023, assegnando un termine a difesa per poter dedurre sul punto.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio celebratasi in data 17 ottobre 2023, il TAR dichiarava, con sentenza n. 15577/2023, pubblicata il 23 ottobre 2023, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario (all. IV).

\*\*\*\*\*

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione del giudizio già incardinato presso il T.A.R. Lazio - Roma (R.G. n. 11923/2023), richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il precedente atto introduttivo.



In particolare:

### **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INL, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato, il Legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, si ritiene che competente a pronunciarsi in merito all'odierno ricorso sia il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, in quanto Foro presso cui il ricorrente è stato convocato per la presa di servizio.

### **NEL MERITO E IN DIRITTO**

**I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE**



**DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Giova premettere che il ricorrente in riassunzione, il Dott. Papi, ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di essere assunto nella sede di servizio legittimamente spettante, in base all'ordine di graduatoria.

Ed infatti, il *modus operandi* della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente, controparte ha consentito ai vincitori che non hanno manifestato interesse nei termini previsti e a tutti i candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi dell'alto Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi siano posti vacanti anche nelle Regioni del Sud e del Centro e, quindi, in zone certamente più vicine alla residenza del Dott. Papi [REDACTED]

Procedendo con ordine, come si è già avuto modo di evidenziare in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 28 dicembre 2022, controparte ha dapprima proceduto a convocare, per la scelta della sede, i soli candidati vincitori del concorso *de quo*, ai quali è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale.

Successivamente, e in particolare, con l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i vincitori che non avevano ancora manifestato interesse (e dunque, anche per il Dott. Papi) e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e



Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud e al Centro Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.

Invero, l'odierno ricorrente, a seguito dell'idoneità conseguita, ha maturato un legittimo affidamento sulla possibilità di essere assunto (o quantomeno, poter esprimere la propria preferenza territoriale) tra tutte le sedi messe a disposizione dall'Ispettorato e, dunque, anche quelle site al Sud e al Centro Italia.

Solo nel mese di luglio u.s., quando la p.a. ha reso note le sedi disponibili, l'odierno ricorrente ha tristemente appreso di poter selezionare solo ed esclusivamente una sede sita al Nord Italia.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura non è in alcun modo possibile trarre la volontà della procedente di assumere i candidati solo ed esclusivamente negli Uffici del Nord Italia.

*II* Innanzitutto, appare opportuno evidenziare in questa sede, come sia stato apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9, prevede espressamente che *"Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti"* (cfr. art. 9 del bando di concorso).

Tuttavia, come si è già avuto modo di rappresentare in punto di fatto, l'avviso del 18 luglio u.s., odiernamente impugnato, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi, è stato pubblicato solo sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, e non già sul sito <http://riqualificazione.formez.it> (come prescritto dalla *lex specialis*).

E' palese, pertanto, che il richiamato avviso non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che lo stesso, con tutta evidenza, non risulta avere valore di notifica.

Si rammenti, infatti, che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'avviso del 18 luglio 2023 deve essere innanzitutto dichiarato illegittimo e, pertanto, annullato.



*I.II* In aggiunta e in subordine, ove tale motivo non dovesse considerarsi assorbente, si rappresenta ulteriormente che l'avviso gravato non è stato accompagnato in forma pubblica da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi e dei posti, idoneo a rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. intimata nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord: ciò si traduce, inevitabilmente, in una inammissibile violazione del principio di trasparenza amministrativa.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto avviare la procedura di scelta di tutte le sedi, allegando gli appositi elenchi delle sedi e dei posti disponibili, in modo tale da garantire la summenzionata trasparenza.

Ora, da tutto quanto sopra esposto, è agevole evincersi che, nel caso di specie, ci si trova dinnanzi a una evidente ipotesi di difetto di motivazione commesso dalla p.a. intimata.

Né tantomeno il provvedimento è in grado di fornire dati certi, sotto forma di numeri precisi, circa il personale assunto nelle sedi di interesse, e ciò comprova altresì il grave difetto di istruttoria sotteso all'odierna vicenda, posto che, notoriamente, la motivazione rappresenta l'estrinsecazione dell'attività istruttoria.

Non solo.

L'operato amministrativo odiernamente censurato risulta altresì violativo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi pubblici.

Invero, coloro che sono risultati vincitori, ovverosia i candidati collocati alle prime 1174 posizioni, sono stati destinati a Roma e a tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato, mentre, del tutto inspiegabilmente, i candidati vincitori che non hanno potuto esprimere la preferenza all'inizio della procedura (tra cui l'odierno ricorrente) hanno visto restringere il margine di scelta alle sole sedi site al Nord del Paese.

In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., in considerazione del fatto che non riserva il medesimo trattamento a situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. , Perugia, sez. I, 22/12/2020 , n. 622).

Occorre, poi, specificare che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso, la P.A. non



ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l’atto di assegnazione alle sedi lavorative costituisce l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che risulta regolato dal bando di concorso e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., comma 2.

La *lex specialis*, infatti, non prevede in nessun punto una simile determinazione; anzi, il già art. 10 del bando si limita a prevedere che *“i candidati vincitori e’ data comunicazione dell’esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche’ dell’elenco delle sedi di lavoro rese note dall’amministrazione interessata. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria”*.

E, dunque, non si comprende la ragione per la quale ai candidati vincitori chiamati nel mese di maggio a scegliere la sede è stato concesso di esprimere preferenza per tutte le sedi d’Italia, mentre ai candidati idonei, come il ricorrente, tale diritto è stato ingiustamente negato.

Il bando, con tutta evidenza, non opera alcuna distinzione tra queste due categorie di candidati, posto che il fabbisogno di risorse era ben noto già all’atto dell’indizione del concorso e, dunque, una eventuale erosione di posti presso regioni meridionali doveva essere quantomeno prevista.

In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, la p.a. intimata, tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze di organico, in un momento antecedente alla fasi di assegnazione e, dunque, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso del 18 luglio u.s., avrebbe dovuto rendere note tutte le sedi libere e disponibili, onde consentire anche agli altri candidati di esprimere le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito, alle stesse condizioni dei candidati vincitori chiamati inizialmente.

Il provvedimento, come già anticipato, così come concepito ed adottato, appare illogico ed irragionevole nonché altamente lesivo per gli interessi dell’odierno ricorrente che, si ribadisce, è residente in [REDACTED]

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO**





**- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto. Invero, la predetta graduatoria, adottata il 28 dicembre 2022, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il ricorrente, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando in una possibile assunzione in una sede lavorativa alla stessa congeniale e certamente più vicina alla sua terra natia.

Mai, infatti, avrebbe potuto il ricorrente prevedere una possibilità di scelta limitata alle sole regioni settentrionali: tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto concernente le sedi lavorative disponibili, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente, anche eventualmente partecipando ad altre procedure concorsuali.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierno ricorrente che, dopo ben sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale a dicembre 2022, non poteva certo immaginare di dover necessariamente scegliere tra le sedi territoriale poste in Regioni del Nord.

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, *«il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico»* (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di consentirgli di esprimere la



propria scelta territoriale anche nelle sedi poste al Sud e del Centro del Paese, al pari degli altri candidati vincitori chiamati a esprimere la preferenza territoriale a maggio 2023.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, tanto in fatto quanto in diritto;

si conclude perché,

**VOGLIA IL TRIBUNALE DI PADOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

*Reiectis adversis*

fissata l'udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso,

- dire e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili le domande tutte avanzate e accoglierlo con qualsiasi statuizione, perché fondato in fatto e in diritto, assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del Dott. Papi di poter esprimere la propria preferenze territoriale tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle centro-meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e, dunque, essere assunto presso la sede territoriale di sua scelta, anche in sovrannumero;
- per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assunzione di parte ricorrente, anche in sovrannumero, presso la sede lavorativa di sua scelta, previa riapertura dei relativi termini procedurali che consentano alla stessa di esprimere la propria preferenze territoriale tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali;
- con ogni consequenziale statuizione condannatoria nei confronti delle Amministrazioni convenute, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ivi compresa la condanna a spese e compensi del giudizio.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**



## **I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i candidati, vincitori e idonei, assunti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro presso le sedi lavorative site in Umbria che, in seguito a un'eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, potrebbero subire un pregiudizio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

### **FANNO ISTANZA**

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i candidati, vincitori e idonei, assunti dall'INL presso le sedi lavorative site in



Umbria, potenziali controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna parte ricorrente, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

\*\*\*\*

Si producono - unitamente al presente ricorso, alla procura alle liti ad uso PCT - i seguenti atti e documenti:

1. Copia del ricorso originario;
2. Copia della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, n. 15577/2023;
3. Fascicolo di parte del precedente giudizio contenente i seguenti atti e documenti:
  - A. Avviso del 18 luglio 2023;
  - B. Elenco sedi assegnate, con provvedimento del 2 agosto u.s.;;
  - C. Lettera di convocazione;
  - D. Avviso del 10 agosto u.s.;
  - E. Bando di concorso;
  - F. Graduatoria finale;
  - G. Decreto n. 5666 2023 dell 8 settembre 2023 dal TAR Lazio Sez. Vter r.g. n. 11923/2023.

\*\*\*\*\*

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile. Il contributo unificato   pari a euro 259,00.

Palermo, 13 febbraio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

